

## **BStGer BP.2011.10 vom 7. März 2011**

Bundesstrafgericht, 2011-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BP.2011.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BP.2011.10)

FR: TPF BP.2011.10 du 7 mars 2011

IT: TPF BP.2011.10 del 7 marzo 2011

### **Regeste**

Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP).

### **Volltext**

Decreto del 7 marzo 2011 Il Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall'avv. Roberto Macconi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunale penale federale Numero dell'incarto: BP.2011.10 (Procedura principale: BB.2011.24)

- 2 -

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visti:

- l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. procedimento MPC SV.10.0141);
- gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei confronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3), nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y. (act. 1.7);
- i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi degli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);
- il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e act. 1.6);
- la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1)
- il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottenere l'annullamento della decisione 21

febbraio 2011 del MPC;

- la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli contenuta nel reclamo summenzionato,

Considerato:

- che le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (art. 248 cpv. 1 CPP);

- che la richiesta di apporre i sigilli deve di principio essere presentata immediatamente (v. ANDREAS DONATSCH/THOMAS HANSJAKOB/VIKTOR

- 3 -

LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 11 ad art. 248 CPP);

- che contro un rifiuto del MPC di apporre i sigilli può essere presentato reclamo per denegata giustizia alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP; v. DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 248 CPP);

- che la decisione sui provvedimenti cautelari ed ordinatori indispensabili e indifferibili spetta a chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 388 CPP);

- che, nel suo reclamo A. chiede che venga fatto ordine al MPC di procedere immediatamente alla messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (v. act. 1 p. 2) e fa valere che, essendo egli contabile e fiduciario, in assenza di tale provvedimento, l'autorità di perseguimento penale verrebbe a conoscenza di documentazione privata di suoi clienti (v. act. 1 p. 8);

- che, fino ad una decisione sull'apposizione dei sigilli, vi è effettivamente il rischio che l'autorità di perseguimento penale prenda conoscenza ed utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti (v. Commentario CPP, EDY MELI, Zurigo/San Gallo 2010, art. 248 n. 1) rendendo così privo d'oggetto il reclamo;

- che la temporanea apposizione dei sigilli permetterebbe, nel caso concreto, di vietare all'autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza ed utilizzare la documentazione perquisita e "sequestrata" (per la differenza tra perquisizione e sequestro cfr. sentenza TPF 2006 307);

- che di conseguenza l'apposizione dei sigilli - temporaneamente e fino alla decisione sul presente reclamo - si dimostra in concreto indispensabile ed indifferibile;

- che i sigilli devono essere apposti immediatamente e provvisoriamente a titolo di misura cautelare, fino a decisione sul presente reclamo;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

- 4 -

Decreta:

1. È fatto ordine al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione sequestrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiducia- rio A.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 7 marzo 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- Avv. Roberto Macconi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.